



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
CONVENZIONE REGOLANTE
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GIORNALISTICI.

TRA

la Giunta Regionale Abruzzo con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, n. 6 (codice fiscale n. 80003170661) – rappresentata nel presente atto dal dirigente ad interim del Servizio Relazioni esterne e Comunicazione, Dott.ssa Barbara Morgante,

E

l'AGI S.p.a., editore dell'agenzia di stampa Agenzia Giornalistica Italia, con sede legale in Roma, Via Ostiense, n. 72 - cap. 00154, codice fiscale n. 00441140589, rappresentata dall' Ing. Giuseppe Macchia, nato a Roma il 14/06/2020 e residente in Roma, via Filippo De Grenet n. 99. – C.F. MCCGPP68H14H501P, in qualità di legale rappresentante e Amministratore Delegato,

PREMESSO

che in data 31 ottobre 2020 è venuta a scadenza la convenzione vigente fra le parti in forza della Determinazione Dirigenziale DPA 010/10 del 03.03.2020, oggetto di ulteriore affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale DRG007/18 del 02.12.2020 al fine di scongiurare la soluzione di continuità dei servizi di informazione e comunicazione previa

formulazione e contestuale ridefinizione dei contenuti dell'accordo di cui alla intercorsa corrispondenza in atti che, nelle more dell'avvio di una nuova procedura pubblica, potesse ovviare al periodo di vacanza contrattuale. A seguito di apposita richiesta da parte della Regione Abruzzo, l'operatore AGI S.p.A. ha formulato l'offerta tecnica consistente nel Notiziario Regionale Abruzzo unitamente al Notiziario Globale ed alla fruizione dell'Archivio Storico AGI, corredata di un'offerta economica pari ad € 40.384,62 esclusa l'IVA al 4%, per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'oggetto della presente convenzione è costituito dai servizi giornalistici per la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle attività degli organi politici.

Tali servizi consistono in:

- Notiziario Regionale Abruzzo;
- Notiziario Globale;
- Consultazione dell'Archivio storico AGI.

Art. 2 - Importo

Per il corrente periodo contrattuale l'importo è fissato in € 40.384,62, esclusa l'IVA al 4% (quarantamilatrecentottantaquattro/62).

Detto canone è comprensivo della revisione sulla base degli indici ISTAT intercorrenti nel periodo convenzionale.

Art. 3 – Distribuzione notiziario

L'AGI si impegna a veicolare i propri notiziari, oggetto della presente convenzione, attraverso un concentratore che è stato individuato dal Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione della Giunta regionale d'Abruzzo. L'AGI comunica che il Gestore del Contratto - quale Referente o Responsabile di Contratto - è l'Unità SVIBA di AGI S.p.A., mentre per la Giunta Regionale è il Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione.

Art. 4 - Durata e decorrenza contrattuale

La presente convenzione decorre dal 1° novembre 2020 e termina il 30 aprile 2021. Per la presente convenzione può essere disposto un periodo di proroga, per continuità del servizio, solo se concordato tra le Parti in forma scritta; il completamento della procedura di proroga si intenderà perfezionato solo a fronte di specifico provvedimento della Regione.

Art. 5 - Osservanza condizioni normative C.C.N.L.

Durante l'esecuzione l'affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

Art. 6 - Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a

ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è effettuata al solo fine di rendere possibile l'interazione fra le persone giuridiche da esse rappresentate ai sensi e per gli effetti del Considerando 14 e dell'Articolo 6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)).

Art. 7 - Codice di comportamento

AGI dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice di Comportamento della Regione Abruzzo adottato con DPR n. 62/2013, così come modificato con dGr n. 983 del 20.12.2018 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato ex L. 190/2012 e s.m.i. ed ex Dlgs n. 33/2013, con dGr n. 513 del 10/08/2020 (Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8), avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente

ed in ogni loro singola parte. La violazione da parte di AGI degli obblighi di cui al predetto Codice, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Codice è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2018/DGR983_2018_0.pdf

Art. 8 - Registrazione e spese.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della Parte che avrà interesse alla registrazione. Le spese di bollo sono a carico di AGI.

Art. 9 – Inadempienze

Qualora l'affidataria trascuri in tutto o in parte gli obblighi assunti con il presente atto, la Regione contesterà per iscritto gli inadempimenti a AGI definendo un breve termine per il ripristino.

In caso di decorso infruttuoso del termine, ovvero di reiterati inadempimenti, sempre formalmente contestati, la Regione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente i pagamenti pattuiti o, nel caso di grave disservizio, di risolvere senza ulteriore avviso il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno senza pregiudizio per altre tutele di legge.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa per la tracciabilità dei flussi finanziari

L'Agenzia affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora la stesso non

assolva a tali obblighi il contratto potrà essere risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. A tal fine l'Agenzia AGI allega la propria comunicazione relativa agli estremi identificativi dei conti correnti bancari, in ottemperanza alla Legge 136/2010, che diventa parte integrante della presente convenzione.

Art. 11 – Pagamento

Il pagamento delle somme dovute all'affidataria sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle fatture da parte della Regione, debitamente vistate dal Dirigente del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione della Regione, con mandati sulla Tesoreria regionale, emesse in due scadenze di seguito riportate:

- la prima entro il 31 dicembre 2020, commisurata ai servizi erogati e fruiti entro nei primi due mesi di vigenza contrattuale;
- la seconda entro il 31 maggio 2021, relativa ai servizi erogati e fruiti entro la data di vigenza contrattuale (30 aprile 2021).

Nella fattura dovrà essere riportato il seguente numero di CIG (Codice Identificativo della Gara): 8531827E5B.

Il pagamento della fattura avverrà previa verifica di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 12 – Cessazione della pubblicazione

Qualora nel corso della convenzione, per disposizioni di legge o di provvedimento amministrativo, il servizio venga in tutto o in parte soppresso, il rapporto relativo si intenderà di diritto, risolto, senza che l'affidataria possa avanzare pretese di indennizzo.

Art. 13 - Foro competente

In caso di contestazioni di qualsiasi natura, la competenza è del Foro di L'Aquila.

Per l'AGI

.....
.....

*Per la REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente ad interim del
Servizio Relazioni esterne e
Comunicazione*

dott.^{ssa} Barbara Morgante
